

Pubblicato il 17/07/2018

N. 00628/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00353/2018 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2018, proposto da *omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato *omissis*, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio *omissis*;

***contro***

Ministero *omissis*, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Genova, domiciliata ex lege in *omissis*;

***per l'annullamento***

*previa sospensione del provvedimento n. 0007966 del 12.03.2018 notificato all'omissis il 10.04.2018 con il quale è stata decretata la revoca delle misure di accoglienza disposte a favore del ricorrente ai sensi dell'art. 23 c. 7 D.Lgs. 142/15*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero *omissis*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

È impugnato il decreto del 12 marzo 2018, notificato in data 10 aprile 2018, con il quale la Prefettura di *omissis* ha revocato la concessione delle misure di accoglienza precedentemente disposte in favore del Sig. *omissis*, a motivo del fatto che quest'ultimo sarebbe stato sanzionato dai Carabinieri della Stazione di *omissis* per accattonaggio.

Tale provvedimento si fonda sulla valutazione di intrinseco disvalore dell'attività illecita posta in essere dal Sig. *omissis*, qualificata come una grave violazione delle regole di condotta da osservarsi nel centro di accoglienza.

Con ricorso depositato in data 25 maggio 2018 il Sig. *omissis* ha domandato l'annullamento, previa sospensione, del citato decreto di revoca, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:

*“Insussistenza del fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato e/o difetto dei presupposti in fatto per legittimare il provvedimento impugnato; eccesso di potere; falsa applicazione dell'articolo 23 d.lgs. n. 142/2015”*, per mancata indicazione, nella segnalazione della Stazione dei Carabinieri, di data, luogo e circostanze in cui l'accertamento sarebbe avvenuto;

*“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, c. 1, d.lgs. n. 142/2015; eccesso di potere e violazione di legge”*, per insussistenza di una violazione grave o ripetuta delle regole di condotta del Centro di accoglienza, nonché assenza di proporzionalità del provvedimento rispetto alla condotta contestata;

*“Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 – difetto di motivazione”* in quanto l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato circa la gravità dell'addebito;

*“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 della Direttiva 2013/33/UE; Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza”*, per non aver l'Amministrazione adottato rimedi effettivamente proporzionali al fatto contestato.

Il ricorso è fondato.

La disposizione normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa è costituita dall'art. 23, comma 1, lett e), d.lgs. n. 142/2015, ai sensi del quale il Prefetto dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza, tra l'altro, in caso di *“e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”*.

La valutazione sull'esistenza dei presupposti di fatto per la revoca ex art. 23, comma 1, lett. e) cit., nel caso di specie il ricorrere di una violazione grave o ripetuta delle regole di condotta del centro di accoglienza, ha carattere eminentemente discrezionale.

Essa, segnatamente, postula una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata, anche sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento rispetto alla gravità delle condotte accertate (T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige), sez. I, 24/05/2017, n. 165, che ha espressamente puntualizzato che *“La valutazione sull'esistenza dei presupposti di fatto per la revoca delle misure di accoglienza ex art. 23, comma 1, lett. e), d.lg. n. 142/2015 (nel caso di specie per il ricorrere di comportamenti gravemente violenti) ha carattere eminentemente discrezionale e postula una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata,*

*anche sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento rispetto alla gravità delle condotte accertate. Deve in particolare accertarsi con sufficiente certezza la specifica condotta imputabile allo straniero, la cui gravità va valutata in rapporto alle esigenze di ordinato funzionamento delle strutture d'accoglienza, dovendosi dare conto attraverso un'idonea motivazione degli elementi di fatto considerati e del percorso logico seguito per approdare alla determinazione assunta").*

Nel caso in esame, la Prefettura di *omissis* ha fondato il decreto di revoca sulla base di un unico ed isolato episodio di accattonaggio, compiuto dall'attuale ricorrente.

Questo Tribunale Amministrativo Regionale ritiene, in proposito, che l'aver posto in essere un unico episodio di accattonaggio non integri una violazione "grave o ripetuta" delle regole del centro ai sensi del citato art. 23.

Ed invero, tale disposizione normativa postula che la condotta di accattonaggio sia rilevante ai fini della revoca dei benefici di accoglienza allorché la medesima sia compiuta in maniera reiterata, o, comunque, in presenza di altre violazioni delle regole poste a presidio della sicurezza ed incolumità pubbliche (vedasi, in proposito, T.AR. Torino, (Piemonte), sez. I, 28/11/2016, n. 1461, che ha ritenuto legittimo il decreto con cui il Prefetto di Alessandria aveva disposto l'esclusione dalla struttura di accoglienza di un cittadino nigeriano per essere stato il medesimo indagato per violazione dell'art. 610 c.p. nonché più volte sorpreso dagli operatori del centro in attività di accattonaggio nonostante ripetuti rimproveri. In tale occasione, detto Giudice ha affermato che "il ricorrente è stato più volte sorpreso ad esercitare attività di accattonaggio nei pressi dell'ospedale cittadino nonostante i ripetuti richiami degli operatori a tenere una condotta più appropriata al contesto; lo stesso è stato inoltre identificato da militari dell'Arma dei Carabinieri come autore di una condotta violenta nei confronti di una connazionale esercitante la prostituzione. A fronte di tali comportamenti, il Collegio osserva che la permanenza temporanea all'interno delle strutture di accoglienza deve immaginarsi funzionale ad intraprendere un percorso verso l'autonomia e l'inserimento sociale che non può certo transitare dall'accattonaggio o, peggio, dallo sfruttamento di connazionali avviate alla prostituzione. Simile dinamica tradisce lo scopo dell'accoglienza rendendone vana la funzione solidaristica"; in senso conforme T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, 01/02/2017, n. 94, che – dando rilevanza al numero e alla gravità delle violazioni commesse – ha ritenuto fondato il ricorso avverso il provvedimento di revoca ex art. 23, comma 1 lett e) d.lgs. n. 142/2015, sulla scorta della seguente motivazione: "L'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2015 prevede la revoca delle misure di accoglienza da parte del Prefetto con proprio motivato decreto, in una serie di ipotesi tra cui, alla lettera e), in caso di "violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti". Nel provvedimento impugnato non è fornita una valida motivazione sulla gravità o sul numero delle violazioni. Il provvedimento impugnato prende le mosse dalla segnalazione del centro di accoglienza, depositata in atti dalla Prefettura, a seguito d'istruttoria eseguita dal Tribunale. Si contesta al ricorrente di essersi assentato dal centro in orari non consentiti, di avere esercitato l'accattonaggio e di essersi assentato ai corsi di lingua Italiana. Il provvedimento impugnato, addirittura, si limita a segnalare solo la violazione del divieto di allontanamento notturno dal centro, senza altra giustificazione. Dalla motivazione dal provvedimento impugnato e dalla sintetica segnalazione del Centro in data 31.7.2011 non si evincono altre informazioni. Anzi, la segnalazione del Centro è effettuata per ben quattro richiedenti asilo, ai quali sarebbero contestate le stesse violazioni, senza riportarne la gravità e il numero (nonché il numero e il tenore delle precedenti diffide eventualmente dirette al ricorrente").

Tanto premesso, si ritiene che sebbene l'attività di accattonaggio in sé considerata integri, da parte di chi la esercita, un comportamento riprovevole per l'ordinamento, la medesima – ove concretizzatasi in un solo episodio – non giustifica la revoca delle misure di accoglienza dello straniero (intesa quale *extrema ratio* nell'ambito delle norme inerenti la protezione internazionale).

Alla luce delle suesposte considerazioni, emerge come la valutazione compiuta dalla Prefettura di *omissis* si ponga in contrasto con i principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione rispetto alla condotta addebitata all'attuale ricorrente.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità del provvedimento gravato per eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente, Estensore

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Roberto Pupilella**

IL SEGRETARIO